



## SOMMARIO N.3/4 MARZO/APRILE 2013

**FONDO DI SOLIDARIETÀ  
SETTORE CREDITO**  
Riforma pensionistica

**RIFORMA FORNERO**  
"Salvaguardati" con accesso a fondi  
di solidarietà di settore l'INPS fornisce  
le istruzioni operative

## FONDO DI SOLIDARIETÀ SETTORE CREDITO

*A cura della Segreteria Nazionale*

### Riforma pensionistica

#### Le novità di rilievo sull'applicazione delle norme introdotte

**I**l Comitato di amministrazione del Fondo di Solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nella seduta del 15 marzo 2013 ha adottato - anche a seguito delle indicazioni pervenute dall'INPS - misure inerenti:

1. la riduzione dell'8% o dell'11% (in relazione all'ultima retribuzione annua lorda se inferiore/pari o superiore ad € 38.000) dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, di cui al decreto n° 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del DM n° 158/2000;
2. la penalizzazione dell'1% e del 2% dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, di cui al comma 10, art. 24, del decreto legge n. 201 del 2011 e successiva conversione e modificazioni;
3. incremento aspettativa di vita (informativa);
4. inapplicabilità degli incrementi dei requisiti pensionistici in funzione delle aspettative di vita alle donne che hanno optato per il trattamento pensionistico con il metodo interamente contributivo (art. 1, comma 9, L. 243/2004);
5. permanenza nel Fondo sino al 62° anno di età - superamento dei limiti di durata massima.

#### 1. RIDUZIONI 8% E 11%

Il decreto n° 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del DM n° 158/2000, dispone che, per i lavo-

ratori il cui trattamento pensionistico sino al 31/12/2011 sia interamente calcolato con il sistema retributivo, l'assegno straordinario di sostegno al reddito - il cui valore è pari all'importo netto del trattamento pensionistico AGO con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - venga ridotto percentualmente dell'8% e dell'11% (in relazione all'ultima retribuzione annua lorda). **Tale riduzione non si applica a coloro i quali siano destinatari dell'assegno straordinario in virtù di accordi aziendali stipulati precedentemente all'8 luglio 2011.**

In merito alle succitate riduzioni, la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che esse trovino applicazione sia nei confronti dei lavoratori interessati all'accompagnamento al trattamento pensionistico in base alle regole ed ai criteri introdotte dalla Riforma Fornero, sia nei confronti dei cosiddetti "salvaguardati", interessati all'accompagnamento al trattamento pensionistico in base alle regole ed ai criteri previsti dalla normativa antecedente la Riforma). Con tale pronuncia, il Ministero ritiene la delibera n. 3/2012 del comitato di amministrazione del Fon-

#### In pillole:

- Si applicano solo agli assegni calcolati sino al 31.12.2011 interamente con il sistema retributivo, e solo sulla quota di assegno maturata con tali contributi;
- Nella misura dell'8% o 11% rispettivamente se l'ultimo reddito annuo lordo è stato pari/inferiore ad € 38.000, oppure superiore;
- Riguardano sia i lavoratori entrati nel Fondo in base alla regola della "Riforma Fornero", che i cd "salvaguardati";
- Non si applicano ai beneficiari di assegno straordinario in virtù di accordi aziendali siglati prima dell'8 luglio 2011.

do di Solidarietà conforme alla disciplina regolamentare stabilita dal DM succitato.

L'INPS provvederà ad attuare le riduzioni a far data da marzo 2013, ricalcolando gli assegni già versati. Il recupero di quanto versato in eccesso avverrà in 24 rate (o in numero inferiore se la scadenza dell'assegno è precedente) a partire da giugno 2013. Gli interessati riceveranno idonea comunicazione dall'INPS.

## 2. PENALIZZAZIONE 1% E 2%

L'art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e modificato dal comma 2 quarter dell'art. 6 D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, dispone una penalizzazione per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età. Tale penalizzazione consiste in una riduzione sull'assegno di pensione dell'1% per il primo ed il secondo anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, e del 2% per ogni anno di anticipo ulteriore.

Per coloro i quali al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni (sistema retributivo), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/2011;
- inferiore a 18 anni (sistema misto), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995.

Tuttavia, unicamente per coloro che maturino requisiti di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, la penalizzazione non si applica nel caso in cui la suddetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per gli obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria.

Si evidenzia che la contribuzione figurativa o le maggiorazioni contributive previste da specifiche norme non collegate ad effettiva attività lavorativa e diverse da quelle summenzionate, ovvero verificatesi al di fuori dal rapporto di lavoro, non sono utili ai fini della non applicazione delle riduzioni dell'1% e 2%.

**Un'importante precisazione chiarisce che la contribuzione correlata all'assegno straordinario non è assimilabile alla cassa integrazione guadagni, e pertanto assume rilievo ai fini della decurtazione della pensione.**

La disciplina delle riduzioni dell'1% e 2% ha riflessi sull'importo degli assegni straordinari soltanto nei casi di accesso alle prestazioni straordinarie ai fini del conseguimento della pensione anticipata:

- da parte dei lavoratori che al 31/12/1995 avevano anzianità contributiva inferiore a 18 anni;

- da parte dei lavoratori che aderiscono all'esodo in base ad accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.

Tali riduzioni non si applicano, invece, nei confronti di coloro i quali risultano destinatari del sistema retributivo fino al 31/12/2011, di cui agli accordi stipulati dopo l'8 luglio 2011, in quanto ad essi si applicano solo le riduzioni previste dal DM 3 agosto 2012 (riduzioni dell'8% e dell'11%).

Le riduzioni dell'1% e del 2% si applicano in funzione dell'età al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno.

### In pillole:

- La pensione anticipata conseguita prima dei 62 anni di età sarà penalizzata da una riduzione pari all'1% per il primo e secondo anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni eventuale ulteriore anno;
- La riduzione si applica solo sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo;
- Chi raggiungerà la pensione anticipata entro il 31.12.2017 con contributi derivanti esclusivamente da prestazione lavorativa (inclusi maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria) non sarà penalizzato, **non sono però utili al raggiungimento di tale salvaguardia i contributi figurativi versati durante la permanenza nel fondo esuberi**;
- La penalizzazione in parola si applica anche all'assegno erogato dal Fondo, ma solo per i lavoratori che al 31.12.95 vantavano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni ed entrati nel Fondo di Solidarietà in base ad accordi stipulati prima dell'8 luglio 2011 (per gli altri valgono le riduzioni dell'8-11% di cui al punto precedente).

## 3. INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA

Come noto, ai titolari di assegno straordinario al 4/12/2011, che per effetto dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita conseguono la pensione oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo, è assicurato a carico del Fondo medesimo la prosecuzione dell'erogazione dell'assegno fino al conseguimento della pensione (messaggio INPS n° 13343 del 9 agosto 2012).

In tali casi, l'Istituto ricostituirà, a carico delle aziende, gli assegni interessati dal prolungamento compresa la contribuzione correlata necessaria per perfezionare il requisito richiesto, anche oltre il limite massimo di 60 mesi di permanenza nel Fondo.

## In pillole:

- Ai titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 vengono applicati gli allungamenti della decorrenza pensionistica derivanti dall'aspettativa di vita;
- In alcuni casi tale norma comporterà il superamento del limite dei 60 mesi di permanenza nel Fondo;
- Per tali casi, è assicurata la permanenza nel Fondo e l'erogazione dell'assegno e della contribuzione correlata anche oltre i 60 mesi.

#### 4. DONNE CHE HANNO OPTATO PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON IL METODO INTERAMENTE CONTRIBUTIVO (art. 1, comma 9, L. 243/2004): INAPPLICABILITÀ DEGLI INCREMENTI DEI REQUISITI PENSIONISTICI IN FUNZIONE DELLE ASPETTATIVE DI VITA

Il Comitato amministratore del Fondo ha condiviso un pro-memoria nel quale si sostiene che il legislatore non abbia inteso applicare gli incrementi della speranza di vita ai requisiti anagrafici per le lavoratrici che - come previsto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 dalla Legge 243/2004 - optino per il sistema contributivo, scelta che permette loro di continuare a beneficiare della possibilità di accedere alla pensione al compimento dei 57 anni di età anagrafica (58 anni per le lavoratrici autonome) e al raggiungimento dei 35 anni di contributi versati.

Nello stesso pro-memoria vengono espressi dubbi sulla correttezza dell'interpretazione data dall'INPS (circolari 53/2011 e 35/2012) in base alla quale anche nei confronti delle lavoratrici che optino per il sistema contributivo si applichino le disposizioni relative all'adeguamento alla speranza di vita.

La questione rileva per le lavoratrici che hanno avuto accesso alle prestazioni straordinarie prima che sia stato determinato, con il DM 6 dicembre 2011, l'incremento di tre mesi dei requisiti pensionistici, e che maturavano il trattamento pensionistico nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2015 con i requisiti di cui alla L. 243/2004 (sopra citati).

Per queste lavoratrici, l'applicazione dell'incremento di tre mesi comporterebbe lo slittamento ad oltre il 31/12/2015 dell'accesso alla pensione, precludendo il pensionamento con i requisiti previsti a seguito dell'opzione per il sistema contributivo e comportando, al termine del periodo di erogazione dell'assegno straordinario, lunghi

periodi senza copertura reddituale prima di accedere alla pensione con i nuovi requisiti previsti dalla riforma.

## In pillole:

- Il comitato amministratore del Fondo ritiene che il legislatore non abbia voluto applicare l'allungamento della decorrenza pensionistica derivante dalle aspettative di vita alle donne che hanno optato per la pensione calcolata con il metodo interamente contributivo (possibile in via sperimentale fino al 31.12.2015);
- l'INPS invece con le circolari 53/2011 e 35/2012 dispone diversamente....

#### 5. PERMANENZA NEL FONDO SINO AL 62° ANNO DI ETÀ - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI DURATA MASSIMA

Come noto, il DM 1° giugno 2012, modificando l'art. 24, comma 14 della L. 214/2011, ha stabilito che i lavoratori il cui diritto di accesso al Fondo sia previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, debbano permanervi fino al compimento di 62 anni di età ancorché maturino prima di tale età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della riforma (norma confermata dall'art. 22 della L. 135/2012).

Tale norma può comportare in alcuni casi il superamento del limite massimo di 60 mesi di permanenza nel Fondo, che può avvenire anche oltre il 30 giugno 2020 (limite della proroga della durata del Fondo).

In considerazione di ciò, il comitato ha deliberato che ai fini del raggiungimento dei 62 anni di età (limite minimo di età per l'accesso alla pensione) è ammesso il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario anche oltre il limite del 30 giugno 2020 e i relativi oneri sono a carico delle aziende interessate. ■

## In pillole:

- chi accede al Fondo in virtù di accordi collettivi siglati entro il 4 dicembre 2011 dovrà restare comunque nel Fondo fino al compimento dei 62 anni;
- in alcuni casi tale norma comporterà il superamento del limite dei 60 mesi di permanenza nel Fondo ed il termine del 30 giugno 2020 (limite di durata del Fondo stesso);
- per tali casi, quindi, è stato deliberato il superamento della data del 30 giugno 2020.

## RIFORMA FORNERO

A cura della Segreteria Nazionale

## “Salvaguardati” con accesso a fondi di solidarietà di settore, l’INPS fornisce le istruzioni operative

L’INPS con il messaggio n° 004678 del 18 marzo 2013, a scioglimento della riserva contenuta nel punto 6 del messaggio n° 13343 del 9 agosto 2012, fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni relative ai c.d. “salvaguardati”. Si fa riferimento, in questo caso, al secondo contingente di 55.000 salvaguardati previsto dal D.M 8 ottobre 2012 (in conformità alle previsioni di cui al D.L 6 luglio 2012 n° 95 convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012 n° 135); il contingente numerico riferito ai lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dai fondi di solidarietà di settore ammonta a 1.600 unità (art. 22, comma 1, L. 135/2012 e D.M. 8 ottobre 2012, lettera b).

Per i lavoratori per i quali era previsto, da accordi stipulati alla data del 4/12/2011, l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n° 662 del 1996 (art. 22, comma 1, lettera b), il cui contingente numerico, come detto in precedenza, ammonta a 1.600 unità, il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. La salvaguardia riguarda, dunque, potenzialmente i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore da data successiva al 4/12/2011 sulla base di accordi stipulati entro il 4/12/2011. Tali lavoratori dovranno permanere a carico dei Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento del 62° anno di età

i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico secondo i criteri previgenti. Per gli assegni erogati dal Fondo di solidarietà del credito la scadenza dell’assegno - esclusivamente ai fini della maturazione dei 62 anni di età - può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo (60 mesi) come da delibera del Comitato amministratore. Le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni dell’INPS (come già comunicato dallo stesso Istituto con messaggio n° 20944 del 19/12/2012, punto 4).

Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 e tra i titolari del medesimo assegno da data successiva - dei destinatari delle deroghe è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà, pari rispettivamente a 17.710 e a 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma, è da considerarsi esaurito con decorrenza 1° aprile 2013 (messaggio INPS n° 3771 del 4 marzo 2013). Ciononostante, la Direzione centrale pensioni dell’INPS continuerà ad effettuare il monitoraggio con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

È importante precisare che, relativamente al secondo contingente (1.600 unità) la L. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi INPS potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31/12/2019.

Per tali lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6/12/2011, data di entrata in vigore della Riforma, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31/12/2011. Per garantire informazioni e consulenza agli interessati, ciascuna struttura territoriale dell’INPS è tenuta ad attivare almeno uno “Sportello Amico” con orario di ricevimento non inferiore a 20 ore settimanali (28 per le realtà più complesse). ■

## PROFESSIONE BANCARIO

## DIRETTORE RESPONSABILE

Bianca Desideri

## COMITATO DI DIREZIONE

Maria Angela Cornotti  
Roberto Ferrari  
Giuseppe Ettore Fremder  
Claudio Gulinello  
Innocenzo Parentela  
Aleardo Pelacchi  
Angelo Peretti

Redazione:  
Roma, Viale Liegi, 48/b  
Tel. 06.8416336-334-328-276  
Fax 06.8416343  
professionebancario@falcri.it

Autorizzazione del Tribunale  
di Roma n. 17196  
del 30-3-1978  
Iscrizione al ROC n. 11110

Questo periodico  
è associato alla Unione  
Stampa Periodica Italiana



Impaginazione e stampa:  
Eurolit S.r.l.  
Via Biffetto, 39 - 00133 Roma  
Tel. 06.2015137  
Fax 06.2005251

Anno XXV - N. 3/4  
Marzo/Aprile 2013  
Chiuso in tipografia  
il 22 aprile 2013

Per le fotografie di cui nonostante le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto la FALCRI si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri. Gli articoli firmati impegnano solo gli autori e ne rappresentano il pensiero personale. Tutti i diritti sono riservati. I testi non possono essere riprodotti senza autorizzazione.